

Statuto Forum Giovanile Comunale della Città di Lendinara

Capo 1: Principi fondamentali

Art.1: Definizione

1. Il "FORUM GIOVANILE COMUNALE" si configura sul territorio comunale come organismo istituzionale permanente di rappresentanza delle realtà giovanili. È costituito dal Comune di Lendinara con delibera n. 75 del Consiglio Comunale del 26/9/2006.

Art.2: Finalità

1. Il "FORUM GIOVANILE COMUNALE" (in seguito FGC) è deputato a funzioni consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione comunale alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili tramite l'assessorato alle politiche giovanili.

2. Le sue funzioni principali sono:

- Conoscere la situazione delle realtà giovanili presenti sul territorio;
- Promuovere progetti, attività e iniziative inerenti i giovani e i loro rapporti nella società mediante ricerche, dibattiti e incontri e nelle modalità che si riterranno opportune;
- Favorire i rapporti tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- Tenere e aggiornare un'anagrafe comunale dei gruppi giovanili¹;
- Promuovere rapporti permanenti con le Consulte e i Forum Giovanili a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Capo 2: Composizione interna e rispettive funzioni

Art.3: Organi del FGC

1. Sono organi del FGC:

- L'Assemblea plenaria dei rappresentanti
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Ufficio di Presidenza

Art.4: Assemblea plenaria

1. È l'espressione della rappresentanza delle realtà giovanili del territorio, e costituisce il principale organo del FGC.

¹ Si rimanda all'art. 20.

2. Sono componenti dell'Assemblea i giovani rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio cittadino, dei gruppi iscritti all'Anagrafe dei Gruppi Giovanili¹ e degli studenti per ogni Istituto d'Istruzione Superiore presente in città; la cui età sia compresa tra i 15 e i 29 anni, in qualunque caso l'eletto decade al compimento del 30esimo anno d'età.
3. Ogni organizzazione e gruppo, previa l'accettazione del presente statuto, ha diritto ad un voto e deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, il quale partecipa comunque alle assemblee plenarie e, in caso di assenza del rappresentante effettivo, assume il pieno diritto di voto.
4. L'Assemblea può, se viene ritenuto utile e appropriato, rapportarsi direttamente con il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e i componenti della III Commissione Consiliare.
5. L'Assemblea può decidere, con una votazione a maggioranza qualificata dei presenti, di delegare alcune delle sue prerogative all'Ufficio di Presidenza.

Art.5: Presidente

1. È il rappresentante legale del FGC e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea.
2. Ha il compito irrevocabile di mantenere i rapporti con il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e i componenti della III Commissione Consiliare.
3. Fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza, di cui presiede e coordina i lavori.

Art.6: Vicepresidente

1. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento presiedendo l'Assemblea.
2. Durante l'esercizio della funzione di supplenza, il Vicepresidente acquisisce provvisoriamente ogni prerogativa del Presidente.
3. Fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza ed ha in ogni caso il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.7: Segretario

1. Ha il compito di redigere il verbale delle sedute e di depositare lo stesso dopo la sua approvazione agli uffici comunali competenti.
2. Ha il compito di redigere e aggiornare l'Anagrafe dei Gruppi Giovanili¹.
3. Fa parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza ed ha in ogni caso il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8: Commissioni

1. Qualora l'Assemblea le ritenga opportune, le commissioni rappresentano uno strumento di flessibilità finalizzato all'efficiente raggiungimento di singoli obiettivi preposti.

¹ Si rimanda all'art. 20.

2. Sono composte, di volta in volta secondo le necessità, da membri volontari dell'Assemblea. La commissione viene istituita durante la seduta plenaria dell'Assemblea e si scioglie al raggiungimento dell'obiettivo. Comunque decade con la fine del mandato del FGC.
3. Ogni commissione elegge al proprio interno un coordinatore per la direzione dei lavori e la referenza all'Assemblea. Questo ha inoltre il compito di relazionarsi con l'Ufficio di Presidenza per la direzione dei lavori.
4. È comunque facoltà dell'Assemblea decidere di sciogliere le commissioni qualora lo ritenga opportuno.

Art.9: Ufficio di Presidenza

1. È formato di diritto da Presidente, Vicepresidente e Segretario, più i coordinatori delle commissioni in esercizio. Ha il compito unico ed esclusivo di coordinare le attività delle commissioni e di preparare i lavori da proporre all'Assemblea.
2. Si riunisce con frequenza maggiore rispetto all'Assemblea e comunque ogni qualvolta sia necessario. La convocazione formale non è richiesta per nessun incontro, è sufficiente una convocazione telefonica, o tramite posta elettronica, del Presidente.

Capo 3: Elezioni

Art.10: Commissione degli scrutatori

1. Durante la prima seduta dell'Assemblea, tra i componenti della stessa, si individuano per accordo comune 3 (tre) scrutatori garanti della regolarità delle elezioni.
2. I componenti della suddetta commissione non devono risultare altresì candidati nelle correnti elezioni alla carica di Presidente, Vicepresidente o Segretario del FGC.
3. La commissione elettorale effettua le operazioni di scrutinio, esegue la chiamata dei membri per la votazione e proclama il candidato eletto. Esegue le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide e di quelle nulle, le prime attribuite a ogni nominativo valido espresso e le seconde suddivise tra bianche e nulle.

Art.11: Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

1. All'elezione del Presidente si procede nel seguente modo:
 - Il presidente della riunione² chiede la disponibilità dei presenti a proporre la propria candidatura alla presidenza;
 - I candidati proponenti si presentano al banco di presidenza;
 - Si procede con votazione a scrutinio segreto: è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza assoluta dei voti si esegue il ballottaggio tra i due candidati più votati;
 - La commissione elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica;

² Si rimanda all'art. 16

- Concluse le operazioni di scrutinio, la commissione elettorale proclama l'esito della votazione e ha luogo l'insediamento ufficiale del neo Presidente;
 - Si prosegue con le stesse modalità, in votazioni indipendenti, per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario.
2. È possibile candidarsi successivamente, in caso di mancata elezione alla presidenza, alla vicepresidenza e alla segreteria.
 3. Perché la votazione sia valida è necessario che siano presenti il 50% + 1 dei rappresentanti del FGC.
- Per le votazioni di Presidente, Vicepresidente e Segretario è possibile esprimere una sola preferenza.

Art.12: Relazioni di minoranza

1. Le proposte, le osservazioni e le mozioni del FGC, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dagli aderenti. In ogni caso il FGC decide a maggioranza e **non** sono previste relazioni di minoranza

Capo 4: Organizzazione delle sedute

Art.13: Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle riunioni spetta al Presidente o alla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.
2. La frequenza delle assemblee plenarie deve essere di almeno 4 incontri annuali per tutta la durata del mandato.
3. In via ordinaria l'Assemblea deve essere convocata con comunicazione tramite posta elettronica a tutti i membri del FGC e all'assessore competente, e resa pubblica sul sito internet istituzionale dell'organismo almeno quattro giorni antecedenti la data dell'incontro.
L'e-mail verrà inviata agli indirizzi indicati dai singoli rappresentanti, sia effettivi che supplenti, all'atto dell'iscrizione al FGC.
Si prevede altresì la possibilità, per i membri che ne facciano espressa richiesta, di ricevere comunicazione scritta in forma cartacea al domicilio indicato all'atto della sopracitata iscrizione al FGC.
4. In via straordinaria, sussistendo motivi di comprovata urgenza, l'Assemblea può essere convocata tramite avviso telefonico a tutti i membri della stessa con almeno 24 ore di anticipo.

Art.14: Validità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti del FGC. In seconda convocazione, che può avvenire trascorsa almeno mezz'ora dalla prima, la seduta è valida con qualsiasi numero di presenti.

Art.15: Modalità di votazione

1. Durante le assemblee plenarie, il FGC vota a scrutinio palese peralzata di mano. Della votazione vengono riportati nel verbale gli esiti finali.
2. Le votazioni per il quale il Presidente o l'Assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dall'Ufficio di Presidenza. I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede. Il Segretario esegue la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza effettuano lo spoglio delle sedute, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.
3. Dal momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente. L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza oppure essere denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art.16: Prima riunione

1. La prima riunione di ogni nuovo mandato del FGC è convocata congiuntamente dal Sindaco e dall'assessore delegato, e presieduta dal membro più anziano dell'Assemblea presente.
2. Nella prima riunione si eleggono le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Art.17: Sede

1. La sede istituzionale del FGC è il municipio del comune di Lendinara.
2. Il FGC può godere di uno spazio nei locali del Giolend, per i suoi incontri e le sue attività.
3. L'utilizzo di altre sedi per riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Art.18: Approvazione del verbale

1. Il primo punto all'ordine del giorno di ogni seduta deve contemplare la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Spetta al Segretario porre l'approvazione del verbale all'attenzione dell'Assemblea.
3. Ogni membro dell'Assemblea al termine di ogni seduta può suggerire alcuni argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Capo 5: Elementi fondamentali di organizzazione interna

Art.19: Presupposti di esistenza del FGC

1. Presupposto di esistenza del FGC è la presenza di almeno 6 (sei) rappresentanti appartenenti a realtà giovanili diverse.

2. Si auspica la partecipazione di associazioni, gruppi giovanili e altre realtà appartenenti al territorio comunale per una maggiore pluralità di punti di vista.

Art.20: Istituzione Anagrafe Gruppi Giovanili

1. Il FGC, per mezzo del Segretario, tiene ed aggiorna l'Anagrafe dei Gruppi Giovanili della Città di Lendinara.
2. Si definiscono Gruppi Giovanili i gruppi non legalmente costituiti composti da almeno 4 persone residenti nel comune di Lendinara e di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Si intendono Gruppi Giovanili i gruppi musicali e quelli informali. Nel caso di gruppi musicali i membri possono essere anche in numero inferiore a 4, pur comprendendo tutti i componenti.
3. L'Anagrafe dei Gruppi Giovanili viene aggiornata corrispondentemente al bando per l'elezione del nuovo FGC.
4. L'iscrizione all'Anagrafe dei Gruppi Giovanili deve essere effettuata tramite la compilazione di un modulo reperibile presso l'ufficio dell'assessorato alle politiche giovanili, o sul sito internet del FGC, da far pervenire al medesimo ufficio.
5. Sarà cura degli uffici comunali competenti protocollare la richiesta e farla pervenire al Segretario del Forum.
6. L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento del mandato.
7. L'Anagrafe è pubblica e consultabile sul sito web del FGC.

Art.21: Gestione del sito web

1. Spetta all'Ufficio di Presidenza individuare, all'interno dell'Assemblea, un responsabile che abbia il compito di aggiornare periodicamente il sito web del FGC.

Art.22: Durata

1. Il FGC resta in carica 3 anni a decorrere dalla prima seduta valida.
2. Tutti gli organi che compongono il FGC restano in carica fino alla conclusione del mandato del Forum stesso.
3. Ogni organo elettivo può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Un mandato, per essere considerato tale, deve avere la durata minima di un anno, sei mesi e un giorno.

Art.23: Rinnovo

1. Entro due mesi dalla scadenza del mandato triennale del FGC, il Presidente uscente congiuntamente con l'Assessore alle politiche giovanili indice un nuovo bando per il rinnovo dei membri dell'Assemblea.
2. In ogni caso, le associazioni o i gruppi giovanili che lo desiderino possono presentare richiesta d'iscrizione all'Ufficio di Presidenza, che la sottoporrà per l'approvazione all'Assemblea nel corso della prima seduta utile.

Art.24: Decadenza e dimissioni

1. Ogni membro dell'Assemblea può essere sostituito, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza dall'associazione o gruppo giovanile che rappresenta.
2. Se un'associazione non viene rappresentata per due volte consecutive nè dal rappresentante nè del suo supplente, il Presidente e l'associazione o gruppo giovanile in questione possono dichiarare decaduti gli stessi. L'associazione o il gruppo giovanile hanno facoltà di procedere a nuova nomina dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Art.25: Dimissione di un membro dell'Assemblea

1. Qualunque membro dell'Assemblea può dimettersi in qualsiasi momento del mandato dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza e all'associazione di cui è rappresentante.
2. Nel caso il supplente del dimissionario sia presente, gli subentra nel ruolo di rappresentante. Successivamente, spetta all'associazione la nomina del nuovo rappresentante e del suo supplente.

Art.26: Dimissione di un membro dell'Ufficio di Presidenza

1. Dimissioni del Presidente

Il Presidente rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza e al Sindaco. Successivamente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente fino a nuove elezioni del Presidente. Nella prima seduta utile il Vicepresidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Presidente. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Presidente con le modalità previste all'art.11.

2. Dimissioni del Vicepresidente

Il Vicepresidente rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza. Nella prima seduta utile il Presidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Vicepresidente. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Vicepresidente con le modalità previste all'art.11.

3. Dimissioni del Segretario

Il Segretario rassegna le proprie dimissioni all'Ufficio di Presidenza. Successivamente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente fino a nuove elezioni del Segretario. Nella prima seduta utile il Presidente da comunicazione all'Assemblea delle dimissioni del Segretario. Successivamente l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Segretario con le modalità previste all'art.11.

4. Nel caso di dimissioni multiple le prerogative del membro dimissionario vengono assunte dal membro dell'Ufficio di Presidenza, eletto dall'Assemblea plenaria, non dimissionario.

5. In caso di dimissioni contemporanee del Presidente, Vicepresidente e Segretario, le funzioni dei dimissionari vengono trasferite temporaneamente al Sindaco, che si occuperà di indire nuove elezioni degli organi sopracitati.

6. La prima Assemblea utile dopo le dimissioni di un membro eletto dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di rassegnazione delle dimissioni.

Art.27: Sfiducia di un membro dell'Ufficio di Presidenza

La mozione di sfiducia nei confronti di un membro eletto dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice-presidente e Segretario) può essere presentata da 1/3 (un terzo) dei membri dell'Assemblea.

La sfiducia deve essere votata dall'Assemblea durante la prima seduta utile della stessa, e diventa efficace se ottiene il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3, due terzi) dei membri dell'Assemblea aventi diritto al voto durante la prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza qualificata (2/3, due terzi) dei membri dell'Assemblea presenti, a patto che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea aventi diritto al voto (50 % + 1). Se tali condizioni non si verificano, nè con riguardo alla prima convocazione nè con riguardo alla seconda convocazione, la mozione di sfiducia si ritiene respinta dall'Assemblea e non produce alcun effetto.

Art.28: Bilancio

1. Le spese sostenute dal FGC devono avere la delibera dell'Assemblea plenaria.
2. L'amministrazione comunale provvede ad impegnare una voce nel capitolo di bilancio delle politiche giovanili a favore delle attività FGC.

Capo 6: Statuto

Art.29: Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentata al Consiglio Comunale con parere obbligatorio, ma non vincolante, del FGC.

Art.30: Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente all'albo del comune.

*(Approvato dal Consiglio Comunale della Città di Lendinara in data 29/11/2012
e modificato dallo stesso in data 30/04/2015)*